AGENZIA DELLE DOGANE

FAX

Protocollo: 3228/3429

Roma, 21 giugno 2005

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane
TUTTE

e, per conoscenza:

Tecnologie per l'Innovazione
SEDE

Area Centrale verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise-Laboratori Chimici
SEDE

Alla Associazione dei Porti Italiani
Corso Rinascimento,24
00186 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
V.le dell'Astronomia,30
ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
Via Vittorio Emanuele II, 101
ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
Via G.G. Belli, 2
ROMA

AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
00143 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +390650246045 – Fax +39065001037 - e-mail:
dogane.tributi.regimi@agenziadogane.it

Alla Confederazione Generale
del Traffico e dei Trasporti
Via Panama, 62
ROMA

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA

Alla Federazione Nazionale
degli Spedizionieri Doganali
ROMA

Alla Società Italiana Cauzioni
Via Crescenzio,12
00197 ROMA

All'Unione Petrolifera
Via Giorgione,129
00147 ROMA

Alla Confederazione Italiana Armatori
P.zza SS. Apostoli, 66
ROMA

All'Ente Nazionale Idrocarburi
P.zza E. Mattei, 1
ROMA

All'Assiterminal
Associazione Italiana
Terminalisti Portuali
Via Felice Romani, 87
16122 GENOVA

Alla Federchimica
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO

Alla Federchimica/Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
Via XX Settembre n. 5
00187 ROMA

OGGETTO: Reg. (CE) n. 837/2005 del 23.05.2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 139 del 02.06.2005. Obbligatorietà al transito comunitario informatizzato (NCTS) dal 1° luglio 2005.

Nell'ambito della progressiva estensione dell'informatizzazione del regime del transito comunitario/comune (NCTS), con Reg. (CE) n. 837/2005 del Consiglio del 23.05.2005 (1), recante modifica al Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione, è stato disposta l'obbligatorietà dell'utilizzo delle procedure informatizzate per le operazioni in regime di transito comunitario a decorrere dal 1° luglio 2005 (2).

Un'analoga modifica alla Convenzione CE-EFTA sul Transito Comune è in corso di adozione e sarà anch'essa operativa a decorrere dal 1° luglio 2005, al fine di mantenere allineata la normativa sul transito comunitario con quella che disciplina il transito comune.

La decisione sull'obbligatorietà di cui trattasi è stata determinata dalla constatazione che l'NCTS si è dimostrato affidabile e soddisfacente sia per le Amministrazioni doganali che per gli operatori economici e che non risulta più economicamente giustificato continuare l'espletamento delle formalità di transito con documenti cartacei.

In conseguenza di quanto sopra, il regolamento in esame ha disposto che, dal 1° luglio prossimo, gli Uffici doganali comunitari potranno accettare dichiarazioni scritte, compilate su formulari conformi all'allegato 31 del Reg. (CEE) n. 2454/93, unicamente in caso di mancato funzionamento del sistema informatizzato delle Amministrazioni doganali, degli operatori autorizzati, nonché da parte dei viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale.

(1) G.U.C.E . n° L 139del 2 giugno 2005
(2) La data del 1°luglio 2006, indicata nel citato Reg. (CE) deriva da mero errore materiale e, come ufficialmente comunicato dalla Commissione Europea, è in corso di rettifica formale

Tuttavia, al fine di agevolare l'attività sia delle Amministrazioni doganali che degli operatori, evitando problematiche derivanti da un'introduzione immediata dell'obbligatorietà in questione, il legislatore comunitario ha previsto all'art. 2 del Reg. 837/2005 la possibilità di un periodo transitorio durante il quale gli Stati membri potranno consentire da parte degli operatori in procedura ordinaria la presentazione di dichiarazioni di transito rese per iscritto agli uffici doganali, i quali provvedono ad inserirli nel sistema NCTS.

In relazione a quanto sopra si comunica che al fine di agevolare il graduale adeguamento alla nuova normativa degli operatori, questa Agenzia ha ritenuto di continuare a consentire la presentazione delle dichiarazioni di transito per iscritto in procedura ordinaria fino al 30 settembre 2005 e, in tal senso, è stata data comunicazione alla Commissione Europea.

L'art. 4 del citato Reg. 837/2005 consente inoltre la presentazione di dichiarazioni scritte, sulla base del formulario di cui allegato 31, da parte di viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatico doganale. In tal caso, l'ufficio procederà all'inserimento di tali dichiarazioni in AIDA e STRADA.

Sarà così possibile agevolare gli adempimenti di soggetti i quali, non essendo operatori abituali, non hanno la convenienza o la possibilità di accedere ai sistemi informatici dell'Agenzia.

I Sigg. Direttori regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune ed assicurandone la più ampia diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, delle categorie professionali interessate.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. A. Tarascio